

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 08.07.2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12.07.2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Io sottoscritto messo certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi

IL MESSO COMUNALE

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li.....

IL FUNZIONARIO

L'anno duemilanove addi ventotto del mese di ottobre alle ore 21:15 nella Residenza Municipale, per convocazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

BARBETTA EMANUELE	Presente
GARAVELLO BRUNO	Presente
TONIOLO ROBERTO	Presente
TAMIAZZO MATTEO	Presente
PARIBELLO ANTONIO	Presente
SACCO EGIDIO	Assente Giust.
PICCOLO GIOVANNA	Presente
BROCADELLO LISA	Presente
PADOVAN RENATO	Presente
BOLZONELLA ANTONIA	Presente
VANZETTO CRISTIANO	Presente.
ZORZATO PATRIZIO	Presente
CASTELLO WALTER	Presente

Assiste alla seduta dr. DARGENIO Antonio Segretario Comunale.

Il Sig. BARBETTA Emanuele nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

TAMIAZZO Matteo, BROCADELLO Lisa e VANZETTO Cristiano

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

VISTA la legge della Giunta Regionale del Veneto n. 14 dell'8/07/2009, modificata dalla Legge Regionale 9 ottobre 2009, n° 26: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";

CONSIDERATO che lo scopo della legge è consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;

ATTESO che questa normativa persegue tali fini attraverso i seguenti strumenti:

- Possibilità di ampliamento degli edifici residenziali o assimilati nei limiti del 20% del volume esistente; ampliamento nei limiti del 20% della superficie coperta esistente di tutti gli altri edifici (art. 2);
- Possibilità per edifici realizzati anteriormente al 1989, che non siano adeguati rispetto agli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, che non siano sottoposti a vincolo di conservazione e che siano ubicati in zona territoriale propria, di chiederne l'abbattimento e la successiva ricostruzione con un aumento della cubatura, se residenziali, ovvero della superficie coperta, se destinati ad uso diverso, fino al 40% ove si utilizzino tecniche costruttive di cui alla L.R. 9/03/2007 n. 4 (art. 3);
- Possibilità d'intervenire nell'agevolare la riqualificazione degli insediamenti turistico ricettivi esistenti, anche all'aperto e di avvio di nuove strutture (art. 4);
- Misure a favore delle installazioni di impianti solari o fotovoltaici (art 5);
- Riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 relativamente alla prima casa. Si propone un ulteriore riduzione del contributo di costruzione nel caso del raggiungimento della certificazione energetica dell'intero edificio, come di seguito specificato:
 - Prima casa: Classe B – riduzione del 100% del contributo;
 - Altre residenze: Classe A – riduzione del 60% del contributo,
Classe B – riduzione del 40% del contributo.

Per l'attuazione, si rinvia al D.Lgs. N. 192/2005 e s.m.i..

ACCERTATO che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con essi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 5 i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3, 4;

PRESO ATTO che le istanze relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 della legge citata devono essere presentati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge (11/07/2009) ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 del sopra citato art. 9 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto;

RITENUTO opportuno di prendere atto delle possibilità offerte dalla suddetta normativa, salvi i limiti indicati nel deliberato;

CONSIDERATO altresì che alcuni interventi previsti dalla normativa sono più puntualmente disciplinati dalle ulteriori disposizioni emanate a cura della Giunta Regionale;

VISTE le delibere di Giunta Regionale Veneto n. 2499 e 2508 del 4 agosto 2009, n° 2797 del 22 settembre 2009;

PROPONE

1. di dichiarare ed applicare in toto nel territorio comunale e per i motivi esposti in premessa, le disposizioni contenute negli articoli della Legge Regionale 8 Luglio 2009 n. 14, così come modificata dalla Legge Regionale 9 ottobre 2009, n° 26; fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della Legge Regionale n° 14/09 e s.m. e i. , di applicare la normativa regionale di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo quanto consentito e comunque entro l'ambito di competenza del Comune stabilito dalla predetta normativa, con i limiti e le modalità previste dalle definizioni delle vigenti Norme tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale.
Alla base di tale decisione vi è il desiderio di funzionalizzare il complesso delle trasformazioni edilizie derivanti dagli effetti della legge e di renderle quanto più compatibili con la normativa urbanistica locale vigente. Ossia, laddove è consentito al Comune, gli interventi, dovranno seguire obiettivi di tutela e riqualificazione attraverso una lettura coordinata delle disposizioni contenute nella L.R. n° 14/2009 in relazione alla normativa di P.R.G. vigente, nell'intento di salvaguardare al meglio lo spirito della legge senza, tuttavia, ignorare le caratteristiche e le esigenze di un territorio come quello di Sant'Elena. Si ritiene che così sarà possibile, si ribadisce, entro l'ambito assegnato dalla normativa regionale al Comune, garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, congrui rispetto al carattere tipologico e dimensionale delle costruzioni con il fine di orientare gli interventi adeguandoli alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area e del contesto in cui verranno realizzati.
2. di dare atto che per il periodo di validità della Legge Regionale 8 Luglio 2009 n. 14, la misura del contributo di costruzione per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 viene ridotta del 60% (ovvero il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., verrà pagato nella misura ridotta pari al 40%) nelle ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario avente titolo;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 14/2009, è previsto un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione nel caso del raggiungimento della certificazione energetica dell'intero edificio, come di seguito specificato:
 - Prima casa: Classe B – riduzione del 100% del contributo;
 - Altre residenze: Classe A – riduzione del 60% del contributo,
Classe B – riduzione del 40% del contributo.Per l'attuazione del paragrafo precedente, si rinvia al D.Lgs. N. 192/2005 e s.m.i..
3. di recepire e far proprie le delibere di Giunta Regionale Veneto n. 2499 e 2508 del 4 agosto 2009, n° 2797 del 22 settembre 2009;
4. di incaricare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/2009, il Responsabile del Procedimento Area Tecnica - Edilizia Privata - Manutenzioni per istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 10 Luglio 2009 n. 14.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data:

Il Responsabile dell' Area
BARBETTA EMANUELE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: in ordine alla regolarità contabile della stessa.

trattasi di atto privo di rilevanza contabile.

Data:

Il Responsabile dell' Area Amministrativa/Contabile
CARTESAN CARLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BARBETTA EMANUELE

IL Segretario Comunale
dr. DARGENIO ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE